



# COMUNE DI LENTINI

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 114 del Reg.

data 1.2 LUG. 2019

**OGGETTO:** Presa d'atto degli esiti della verifica ricognitiva sul fondo del salario accessorio dei dipendenti - Indirizzi per la rideterminazione, in diminuzione, del fondo per il salario accessorio del personale

L'anno duemiladiciannove il giorno do die del mese di luglio alle ore 16.55 e segg., nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg.

	P	A	
1. BOSCO Saverio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sindaco
2. BRANCATO Rita	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assessora
3. SAGGIO Dario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore
4. BUFALINO Alessio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore
5. VALENTI Alessio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Vice Sindaco

3	2
---	---

Assiste il Segretario Generale dott.ssa Maria Concetta Floresta. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;  
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91 e successive modificazioni;  
Con voti unanimi favorevoli;

### DELIBERA

di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)

- aggiunte/integrazioni (1) .....
- modifiche/sostituzioni (1) .....

con separata unanime votazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione, stante l'urgenza, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 44/91.(1)

con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art 12, comma 2° della L.R. 44/91. (1)

(1) Segnare con X le parti deliberate e deppennare le parti non deliberate. B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO:** Presa d'atto degli esiti della verifica ricognitiva sul fondo del salario accessorio dei dipendenti - Indirizzi per la rideterminazione, in diminuzione, del fondo per il salario accessorio del personale

Proponente: IL SINDACO

Redigente:

**Premesso che** il Ministero dell'Interno - Ufficio I - Consulenza per gli Enti Locali dissestati prot. 91536 /2018 ha richiesto, tra l'altro, chiarimenti in ordine alla *"Costituzione del fondo risorse decentrate relativo al personale dipendente con indicazione delle voci di alimentazione stabilite dai CCNL, l'esatta allocazione degli importi nella ipotesi di bilancio e l'attestazione che le risorse destinate al trattamento economico accessorio sono state ricondotte entro il limite previsto"*;

### Visti:

- Art.40, comma 3-quinquies D.Lvo 165/2001
- Art.4 D.L. 16/2014 — *"Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e al l'utilizzo dei relativi fondi"*
- la Circolare Interministeriale del 12/05/2014, n.60, la quale, al punto 4 precisa che *".....tutti gli enti destinatari della norma sono tenuti a verificare.....se i propri fondi siano stati costituiti correttamente, ... nei limiti finanziari derivanti da norme di legge"*
- la Circolare C.d.M. Del 12/08/2014 *"indicazioni applicative in materia di trattamento retributivo accessorio ..."*
- Art. 23 D.Lgs 75/2017- *"Salario accessorio e sperimentazione"*
- i CCNL del Comparto Autonomie Locali del 1999 e successivi
- Contratto Collettivo nazionale di lavoro 2016-2018 per i dipendenti appartenenti al comparto Funzioni locali sottoscritto in data 21/05/2018
- l'art. 9 comma 2 bis ultimo periodo del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122 del 30/07/2010 come modificato dall'art 1 comma 456 della Legge 147/2013, il quale prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo"*, ovvero per quanto operato nel periodo 2011-2014;
- la circolare della RGS n. 20 del 08/05/2015 recante istruzioni applicative circa la decurtazione permanente (c.d. "minusvalenza fissa") da applicare a partire dal 2015 ai fondi per la contrattazione integrativa;

**Considerato che** si è reso necessario procedere alla la verifica della regolarità della costituzione dei Fondi del trattamento accessorio del personale ai sensi dell' art.4 D.L. n. 16/2014 e art. 23 D.Lgs 75/2017;

**Dato atto** che con determinazione del Coordinatore del 1° Settore n. 621/Reg. Gen. del 22/11/2018 è stato affidato alla società Bianco e Associati s.r.l., con sede in Via Italo Panattoni n.91, Roma (P. I.V.A. 12196281005) il servizio specialistico di verifica ex art.4 D.L. n. 16/2014 e art. 23 D.Lgs 75/2017 e la rideterminazione del Fondo salario accessorio dal 1999 al 2018;

**Dato atto** che sono state espletate le sopraddette verifiche ricognitive e giuridiche sulle voci del fondo del salario accessorio del personale e sulla costituzione dello stesso da parte della società Bianco e associati s.r.l., come da relazione acquisita al prot. gen. n. 13313 del 3 luglio 2019;

**Ritenuto**, pertanto, di incaricare il Coordinatore del 1° Settore di rideterminare, in diminuzione, sulla base dei calcoli e delle ricostruzioni effettuate nell'ambito della suddetta verifica ricognitiva, il fondo per il salario accessorio del personale, in considerazione del fatto che dalla suddetta analisi e verifica, sul fondo de quo, sono state negli anni allocate risorse in misura eccedente a quella consentita dalla legislazione e contrattazione collettiva vigente;

**Considerato che**, completati i citati procedimenti di rideterminazione dei fondi ed acquisito il necessario parere del Collegio dei Revisori si procederà, a tutela del pubblico interesse, unitamente alla rideterminazione in diminuzione del fondo, anche al recupero delle somme allocate nel fondo del salario accessorio medesimo ed erogate negli anni pregressi in misura eccedente rispetto a quella consentita dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva vigente, in applicazione della regola prevista, in via generale, dall'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 e, in via particolare, dall'art. 4 del D.L. n. 16/2014 convertito nella Legge 68/2014;

Visti il D.Lgs. 267/2000 e il D.Lgs. 165/2001;

### **PROPONE**

per le motivazioni espresse in narrativa:

**Di prendere atto** degli esiti della verifica ricognitiva e giuridica effettuata sul fondo del salario accessorio dei dipendenti mediante l'acquisizione del parere/relazione prodotto dal Dott. Arturo Bianco della Società Bianco & associati acquisita al protocollo generale n. 13313 del 3 luglio 2019, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

**Di prendere atto**, in particolare, che dagli esiti delle suddette verifiche, sono emerse difformità ed anomalie che hanno determinato, nel periodo di riferimento, una costituzione del fondo del salario accessorio dei dipendenti in misura superiore a quella consentita dalle vigenti disposizioni di fonte primaria e pattizia;

**Di prendere atto** di quanto relazionato dal dott. Bianco nella su citata verifica in ordine al recupero delle somme erogate in eccedenza e stabilire che si procederà alla rideterminazione del fondo trattamento accessorio ed al recupero delle somme erogate in eccedenza, dall'anno 2010 in poi, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni ;

**Di dare**, conseguentemente, mandato al Coordinatore del 1° Settore:

- di predisporre e sottoporre alla Giunta Comunale apposita relazione- proposta di rideterminazione, sulla base dei calcoli e delle ricostruzioni effettuate nell'ambito della suddetta verifica ricognitiva, del fondo per il salario accessorio del personale per gli anni dal 2010 al 2018;
- di quantificare le somme eccedenti a quelle consentite dalle disposizioni normative e contrattuali e di legge, predisponendo una ipotesi di piano di recupero ai sensi art.40 del D.Lgs. 165/2001 e art. 4 D.L. 16/2014 convertito nella legge 68/2014;
- di acquisire il parere del Collegio dei Revisori in ordine ai su citati procedimenti;

**Di fare riserva** di procedere, a tutela del pubblico interesse, unitamente alla rideterminazione in diminuzione del fondo relativo agli anni dal 2010 al 2018, anche al piano di recupero delle somme allocate nel fondo del salario accessorio medesimo ed erogate negli anni pregressi in misura eccedente rispetto a quella consentita dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva vigente in applicazione della regola prevista, in via generale, dall'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 e, in via particolare, dall'art. 4 del D.L. n. 16/2014 convertito nella Legge 68/2014;

**Di pubblicare** il presente atto sul Sito Web - Amministrazione Trasparente;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 117 DEL 12 LUG 2019

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi: .....

.....

Li, 12/07/2019.....



**COORDINATORE 1° SETTORE**  
(Anna Maria Ippolito)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*Anna Maria Ippolito*

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi: .....

.....

Li, 12/07/2019.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*[Signature]*

**COMUNE DI LENTINI**

- 3 LUG 2019  
Prot. N. 13313

Cat.....Class.....Paec.....

SECRETARIO GEN.  
→ COORD. 1° SECT.  
COORD. 5° SECT.  
ASS. BILANCIO  
ASS. PERSON.

- Al comune di Lentini  
SINDACO  
(SR)

**OGGETTO: TRASMISSIONE RELAZIONE FONDO CONTRATTAZIONE  
DECENTRATA**

Si trasmette, giusto incarico conferito a questa società, la relazione sui fondi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del comune di Lentini.

Il documento contiene le indicazioni perché il "fondo" possa essere redatto dando applicazione alle previsioni legislative e contrattuali, nonché alla giurisprudenza del lavoro e contabile ed alle interpretazioni dell'Aran, della Ragioneria Generale dello Stato e del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Cordiali saluti

Dott. Arturo Bianco

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA  
G.M. N. 114 DEL 12 LUG 2019

Roma, 2 luglio 2019

Bianco e Associati SRL  
Via Italo Panattoni 91 - 00189 Roma  
PI / CF: 12196281005 - N° REA: RM - 1357205  
E-mail: [biancoeassociatisrl@gmail.com](mailto:biancoeassociatisrl@gmail.com)

## RELAZIONE AL FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO DEL COMUNE DI LENTINI

Sulla base dei documenti trasmessi dal Comune di Lentini si è proceduto alla verifica della costituzione del fondo delle risorse decentrate per pervenire ad una sua costituzione del fondo del 2018, con particolare riferimento a quello stabile, conforme ai vincoli legislativi ed alle indicazioni contrattuali. Con questo lavoro non si entra nel merito delle scelte che sono state effettuate negli anni precedenti, né tanto meno della loro legittimità

Non è stato possibile, per mancanza di informazioni, analizzare in modo analitico le procedure per la costituzione e, a maggior ragione, per l'utilizzo del fondo per gli anni 1999, 2000, 2001 anche se appare fin da subito che non sembrano esservi sostanziali documenti a supporto della costituzione dello stesso, in quanto, spesso, si rileva solo una tabella all'interno del Contratto integrativo decentrato.

Ricordiamo che a livello generale è bene tenere separate a tutti gli effetti le competenze e pertanto:

- spetta alla giunta nominare la delegazione di parte pubblica;
- spetta alla giunta fornire le direttive per la trattativa sindacale;
- spetta alla giunta autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto decentrato;
- spetta agli organi politici dare indicazioni in merito alla previsione di somme aggiuntive ai sensi dell'art. 15, commi 2 e 5, del C.C.N.L. del 01.04.1999;
- spetta ai responsabili la definizione delle somme e la costituzione definitiva del fondo delle risorse decentrate
- spetta alla contrattazione decentrata individuare le modalità di suddivisione delle somme disponibili.

Quello che segue, potrebbe essere il percorso annuale per una corretta procedura (da adottare sia per i contratti di natura normativa che per gli accordi annuali di utilizzo delle risorse):

- La giunta nomina il presidente e la delegazione datoriale e fornisce le direttive per la contrattazione;
- L'organo politico interviene nelle procedure di integrazione delle risorse variabili per le somme prevalentemente discrezionali (art. 15, commi 2 e 5 del C.C.N.L. del'01.04.1999); tali somme vanno previste nel bilancio preventivo e devono trovare giustificazione all'interno del Piano Esecutivo di Gestione o strumento analogo
- il dirigente/responsabile approva, con atto dirigenziale, la costituzione del fondo che viene trasmessa ai soggetti sindacali;
- si dà avvio alla trattativa sindacale e si contrae l'utilizzo del fondo delle risorse decentrate;
- è necessario redigere una relazione tecnica/finanziaria ed una illustrativa che, utilizzando i modelli messi a punto dalla RGS e dalla FFPP, chiariscano nel dettaglio il perché delle diverse indennità e le motivazioni a supporto della quantificazione degli importi, nonché della legittimità delle scelte dei contratti decentrati ed i vantaggi che si possono determinare per la comunità amministrata;
- l'ipotesi e le relazioni vengono trasmesse al revisore per la verifica della compatibilità con il bilancio;
- l'ipotesi, dopo aver ottenuto il parere positivo del revisore, viene trasmessa alla giunta la quale autorizza o meno il presidente della delegazione trattante alla firma del contratto;

- le parti siglano definitivamente il contratto che diventa immediatamente applicabile;
- il contratto è inviato all'Aran e deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente - Personale- Contrattazione integrativa".

#### **Decurtazione fondo della quota relativa al personale ATA trasferito allo Stato dal 1/1/2000**

L'importo totale del fondo dell'anno 1999, determinato con deliberazione G.M. n. 7 del 19/01/1999 ammonta a Lire 1.217.865.750. Da tale importo sono state sottratte le somme relative alla lettera K, pari a lire 175.397.380. L'importo così ottenuto, di lire 1.042.468.370 diviso per il numero dei dipendenti in servizio (217) è pari a lire 4.804.001 – incidenza individuale -.

Con decorrenza 01/01/2000, n. 18 unità di personale ATA sono transitate alle dipendenze dello Stato. Sulla base delle indicazioni dell'Aran le risorse in godimento a questo personale trasferito vanno sottratte dal fondo. Non è stato possibile reperire tale dato, per cui si deve operare un taglio calcolato in modo induttivo, cioè per la incidenza media del personale sul fondo, ne deriva che la somma complessiva di lire 86.472.030 ( euro 44.659/00) va decurtata dai fondi a decorrere dall'anno 2000.

La RIA di dette n. 18 unità di personale cessato dal 1/1/2000, ammontante ad € 10.305,09 ( comunicata dagli uffici comunali), non va inserita nel Fondo risorse decentrate a decorrere dall'anno 2000 , né la quota LED , ammontante ad € 2.014,18

#### **INCREMENTI DI PARTE STABILE ART. 15, C.5**

Nel materiale consegnato, sono state rilevate alcune voci di incremento di parte stabile che non riusciamo a collocare a qualche istituto particolare del CCNL e che, di conseguenza, non possono essere inserite nel fondo.

Andando per esclusione, tali voci, trattandosi appunto di voci che il vostro istituto ha consolidato negli anni, potrebbero fare riferimento agli incrementi ai sensi dell'art. 15 comma 5, che spieghiamo nel seguito.

La norma prevede quanto segue:

"In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 29/93 [ora art. 6 del d.lgs. 165/2001], valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio."

Abbiamo approfondito la normativa anche alla luce degli orientamenti applicativi dell'ARAN.

L'ARAN ha più volte ben chiarito quali siano le modalità di corretta applicazione della norma in appositi pareri, tra cui il seguente: *"Le risorse potranno essere, pertanto, incrementate solo allorquando l'ente, avendo già proceduto formalmente ad aumentare i posti della propria dotazione organica nei termini sopra descritti, abbia provveduto anche alla effettiva copertura degli stessi con nuove assunzioni (avendo comunque completato la copertura di tutti i posti vacanti previsti dalla dotazione organica vigente prima*

*dell'incremento). Infatti, secondo i comuni principi di correttezza e buona fede, solo le nuove assunzioni creano reali condizioni per giustificare e legittimare l'aumento delle risorse decentrata".*

Poiché il mero incremento della dotazione organica complessiva non determina il corrispondente incremento delle risorse stabili, devono in primo luogo essere effettuate assunzioni di personale a copertura degli iniziali posti già vacanti e successivamente assunzioni di lavoratori a copertura degli ulteriori nuovi posti istituiti o, in ogni caso, andrebbero effettuate assunzioni per un numero superiore alla dotazione teorica originaria. Per cui il semplice aumento del numero dei dipendenti in servizio o il semplice incremento della dotazione organica non sono sufficienti; occorre che l'aumento del personale in servizio copra posti di nuova istituzione in dotazione organica.

Perciò non è possibile ricorrere a tale disciplina:

- in presenza di assunzioni a tempo determinato,
- in presenza di nuove assunzioni su posti già esistenti e vacanti nella dotazione organica,
- in presenza della istituzione di nuovi posti non seguita dall'effettiva assunzione di personale per la copertura degli stessi, previa copertura di quelli già esistenti nella vecchia dotazione organica.

Si evidenziano le somme che risultano inserite nei fondi , derivanti da una errata applicazione del citato art. 15, comma 5:

Anno 2000

Assunzione personale a Tempo determinato (L.433/91)..... € 6.7139,00

Anno 2001

Personale assunto a Tempo determinato (L.433/91)..... € 15.338,77

Anno 2002

Personale a Tempo determinato (L.433/91) ..... € 15.338,77

Anno 2003

Personale a tempo determinato- L.433/91..... € 15.388,77

assunzione a tempo determinato ex L.S.U. ....€ 130.000/00

Anno 2004

Personale a tempo determinato L.433/91..... € 15.388,77

assunzione a tempo determinato ex L.S.U. € 130.000/00

Anno 2005

Personale a tempo determinato L.433/91..... € 15.388,77

assunzione a tempo determinato ex LSU ..... € 130.000/00

Anno 2006

personale a tempo determinato L.433 ..... € 15.388,77

art.5,c.5 (ex L.S.U. a tempo det.)..... € 214.082,18 (parte fissa

Anno 2007	
personale a Tempo determinato L.433/91.....	..... € 15.388,77
art.5,c.5 ex L.S.U. a tempo det.terminato	.....€ 214.082,18 (parte fissa)
Anno 2008	
personale a Tempo determinato L.433/91.....	..... € 15.388,77
rt.5,c.5 - ex L.S.U. a tempo determinato	.....€ 235.970,94 (parte fissa)
Anno 2009	
personale a tempo determinato L.433/91.....	..... € 15.388,77
art.5,c.5 ex L.S.U. a tempo determinato fissa)	.....€ 235.970,94 (parte fissa)

#### Anno 2010

Nell'anno 2010 sono stati assunti a tempo indeterminato unità di personale ex LSU  
Per come già evidenziato in precedenza, si conferma che neanche tali assunzioni giustificano la previsione di somme nella parte stabile del fondo dal 2010 (riportata anche negli anni successivi come importo della parte stabile) in quanto:  
- la dotazione organica approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 20 luglio 2007, in applicazione dei commi 93 e 98 dell'articolo unico della legge 311/2004 e del D.P.C.M. 15/02/2006, pubblicato nella G.U. R.I. del 3/3/2006, ha una previsione di 220 posti a tempo pieno, dei quali n. 93 risultano vacanti.  
Con deliberazione della Giunta Municipale n. 234 del 18/12/2010 il numero totale dei posti della dotazione organica è stato incrementato prevedendo n. 288 posti a tempo pieno (determinando, peraltro, la scopertura di 161 posti vacanti, mentre negli anni precedenti veniva fissato il tetto del 18% quale limite massimo di scopertura delle dotazioni organiche).

#### **RISPARMI DERIVANTI DALLA TRASFORMAZIONE A PART-TIME DI RAPPORTI A TEMPO PIENO**

Il comma 59 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996, così come modificato dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce

«59. I risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni da tempo pieno a tempo parziale costituiscono per il 30 per cento economie di bilancio. Una quota pari al 70 per cento dei predetti risparmi è destinata, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, ad incentivare la mobilità del personale esclusivamente per le amministrazioni che dimostrino di aver provveduto ad attivare piani di mobilità e di riallocazione mediante trasferimento di personale da una sede all'altra dell'amministrazione stessa. I risparmi eventualmente non utilizzati per le predette finalità costituiscono ulteriori economie di bilancio».

Da tale modifica del comma 59 della L.662/1996, deriva che, a decorrere dall'anno 2008, le economie derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, non possono più destinate al fondo trattamento accessorio.

Risultano invece riportate nei fondi i seguenti importi, quale quota part-time:

Anno 2008 :	€ 10.158,73
Anno 2009:	€ 10.158

## LIMITI AL FONDO DAL 2010 IN POI

A decorrere dal 2010 il legislatore ha posto diversi limiti in materia di contrattazione integrativa decentrata, fissando nuove verifiche per la costituzione del fondo del salario accessorio.

Fin da subito, precisiamo che tra le modalità di calcolo proposte negli anni, quella suggerita dall'ARAN e condivisa dalla RGS ci sembra la più coerente con il sistema e la volontà del legislatore.

Proponiamo i calcoli come suggerito dalla RGS (riconfermati anche nella recente nota 152689/2017) e dall'ARAN.

Prima di procedere ad esaminare la concreta applicazione della disposizione, riportiamo le norme ed autorevoli interpretazioni sull'argomento.

### IL PERIODO 2010-2014 (Art. 9 comma 2-bis del d.l. 78/2010)

"A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio."

La norma è stata integrata con D.P.R. n. 122 del 04.09.2013 (art. 1, comma 1, lettera a), che ne ha prorogato gli effetti fino a tutto il 2014.

A decorrere dall'01.01.2015 le eventuali decurtazioni di cui sopra per effetto dell'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità), avrebbero dovuto essere consolidate.

A livello generale ricordiamo che è intervenuta sulla questione la Ragioneria Generale dello Stato, la quale nella Circolare n. 12/2011 ha precisato: "per quanto riguarda l'individuazione delle risorse oggetto di tale disposizione, occorre fare riferimento a quelle destinate al fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa determinate sulla base della normativa contrattuale vigente del comparto di riferimento, ferme restando le disposizioni legislative già previste in materia, ivi compreso l'art. 67 del D.L. n. 112/2008 convertito nella L n. 133/2008.

Il fondo così costituito per ciascuno degli anni 2011-2012-2013-2014, nel caso superi il valore del fondo determinato per l'anno 2010, va quindi ricondotto a tale importo".

La decurtazione del fondo in applicazione dell'art. 9 comma 2-bis del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010 andava quindi effettuata in conformità alla Circolare n. 15 del 30.04.2014 RGS che confermava le indicazioni già espone nelle precedenti circolari n. 16/2012 e n. 21/2013.

L'applicazione delle indicazioni del legislatore richiede tre ordini di considerazioni:

I due vincoli del comma 2-bis (rispetto limite 2010 e riduzione proporzionale) costituivano due distinti controlli, da eseguirsi nella successione indicata, in quanto potevano dare luogo a due distinte e successive riduzioni.

Le indicazioni generali dell'art. 9 citato vanno lette secondo i diversi articolati interventi, come una scelta di calmierazione generale della spesa come:

- congelamento della tornata di contrattazione collettiva di livello nazionale;
- congelamento della quota ordinariamente spettante a livello individuale;

Bianco e Associati SRL

Via Italo Panattoni 91 – 00189 Roma

PI / CF: 12196281005 – N° REA: RM – 1357205

E-mail: [biancoeassociatisrl@gmail.com](mailto:biancoeassociatisrl@gmail.com)

- congelamento ai livelli del limite 2010;
- congelamento della quota media pro-capite in presenza di riduzione del personale.

Con Circolare n. 8 del 02.02.2015 il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha precisato che l'importo da decurtare dall'ammontare complessivo delle risorse destinate dal 2015 al trattamento economico accessorio del personale dipendente, sia pari alle sole riduzioni delle risorse stabili operate con riferimento all'anno 2014.

Detta indicazione è stata ribadita con Circolare n. 20 dell'08.05.2015 indirizzata agli enti locali: l'importo della decurtazione da operare a decorrere dall'anno 2015 coinciderà con le riduzioni effettuate per l'anno 2014 ai sensi del richiamato articolo 9, comma 2-bis per effetto sia della riconduzione del fondo ai limite soglia 2010 che della decurtazione funzionale alla riduzione del personale in servizio".

Si fa presente che la parte finale della Circolare n. 20/2015 citata invita "gli organi di controllo" a certificare che l'ammontare della decurtazione permanente dal 2015 non sia inferiore alla quota calcolata con il metodo indicato dalla Ragioneria Generale dello Stato in più di una circolare (nn, 12/2011, 25/2012, 15/2014); ciò sta a significare che qualunque metodo sia stato utilizzato per il periodo pregresso, la decurtazione stabile dal 2015 dovrà corrispondere al metodo indicato dalla RGS nelle circolari contenenti le istruzioni per la compilazione del conto annuale.

Sulla base dei dati forniti dagli uffici comunali, si allega il calcolo delle decurtazioni da apportare ai Fondi degli anni 2011, 2012, 2014 e il consolidamento della decurtazione da operare dal 2015 in poi. Ovviamente si deve aggiungere che il tetto del fondo del 2010 deve essere rivisto alla luce delle precedenti considerazioni: taglio del salario accessorio del personale Ata, illegittimità degli aumenti della parte stabile del fondo, non inserimento di una quota dei risparmi derivanti dalle trasformazioni a part time di posti a tempo pieno.

#### **L'ANNO 2016 (Art. 1 comma 236 della legge 208/2015)**

La Legge n. 208 del 28.12.2015 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"(c.d. Legge di Stabilità 2016) ha previsto all'art. 1, comma 236, che: "Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente, ", importante è la precisazione, contenuta nella legge di stabilità 2016, "tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente" in quanto la norma garantisce il mantenimento delle risorse medesime qualora l'Amministrazione proceda al turn over del personale cessato.

Il principio di invarianza della spesa relativa al trattamento accessorio del personale anche di livello dirigenziale, secondo l'orientamento formatosi in materia, ha come parametro di riferimento la somma destinata al trattamento accessorio dell'anno 2015, complessivamente inteso indipendentemente dal carattere, variabile o stabile, delle risorse che confluiscono nel fondo medesimo, con la sola eccezione delle voci riferite ai residui

dell'anno precedente, alla progettazione, ai compensi per l'avvocatura e agli importi destinati ai piani di razionalizzazione di cui all'art. 16 della legge n. 111/2011 ed alle altre deroghe previste in via interpretativa dalle sezioni riunite di controllo della Corte dei Conti. Chiaramente la modalità di decurtazione proporzionale dovrà tener conto delle indicazioni fornite con la Circolare n. 20/2015 succitata.

Con la Circolare n. 12 del 23 marzo 2016, il MEF - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di seguito a quanto rappresentato con la Circolare ministeriale n. 32/2015, fornisce ulteriori notizie, ai fini di un puntuale adeguamento del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario degli enti ed organismi pubblici, per effetto delle misure aggiuntive di contenimento della spesa pubblica previste dalla Legge di Stabilità e dal Decreto Milleproroghe.

La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione n. 294/2016/PAR del 02 novembre 2016, ha sottolineato che ai fini del rispetto del tetto dell'anno 2015, rilevano tanto le risorse del bilancio imputate al fondo quanto le risorse direttamente stanziare in bilancio a copertura degli oneri relativi alle posizioni organizzative nei comuni privi di qualifiche dirigenziali. Ne discende, quindi, che nel computo del tetto di spesa rientrano tutte le risorse stanziare in bilancio con vincolo di destinazione al trattamento accessorio del personale, indipendentemente da eventuali risorse derivanti da maggiori entrate.

#### **IL FONDO DAL 2017 IN POI (Art. 23 del d.lgs. 75/2017)**

L'articolo 23 del D.Lgs. n. 75/2017 ci dice testualmente:

1. "Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.

2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016".

## LA CONDIZIONE SPECIFICA DEL COMUNE DI LENTINI

Sulla base di quanto sopra, abbiamo ricostruito la situazione di verifica dei limiti partendo dall'anno 2010 ed inserendo le sole voci di costituzione del fondo che a nostro parere appaiono legittime come risultato nelle parti precedenti.

Abbiamo quindi aggiornato la costituzione dei fondi degli anni sulla base di tali elementi.

## IL SUPERAMENTO DEL VINCOLO FINANZIARIO E IL RECUPERO

L'art. 40 del d.lgs. 165/2001 è chiaro nell'affermare che, sempre, cioè, senza limiti temporali, l'errore del superamento del vincolo finanziario è da recuperare sul fondo degli anni successivi.

La Corte dei conti del Veneto, nella Sentenza n. 98/2015, ha già avuto modo di precisare che, in ogni caso, la cosiddetta "sanatoria" non cancella il danno erariale. Quindi, l'ente, in caso di superamento del vincolo finanziario, ovvero quando il fondo è maggiore di quanto avrebbe dovuto essere, non può fare altro che recuperare le somme in più.

Nel caso del Comune, al termine del processo ricognitivo, ci troviamo in presenza di un fondo per il quale l'applicazione corretta di tutti gli istituti contrattuali comporterebbe un decremento della parte stabile.

In altri termini, poiché la ricostruzione ha evidenziato alcuni errori nella costituzione del medesimo che hanno portato ad una quantificazione del fondo stesso in misura minore rispetto a quella vigente.

L'art. 40 del d.lgs. 165/01 è stato di recente modificato con il d.lgs. 75/2017, in vigore dal 22.06.2017, e prevede che: *«Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è corrispondentemente incrementato.»*

Va qui segnalato, per completare la disamina, che in materia di recupero del superamento del vincolo finanziario l'art. 4 del d.l. 16/2014 al comma 1 e al comma 2 ha previsto modalità speciali applicabili da regioni ed enti locali. Le disposizioni non si distinguono particolarmente da quelle elencate all'art. 40 del d.lgs. 165/2001, ma il comma 2 prevede la possibilità di utilizzare a compensazione degli "errori" i risparmi derivanti da eventuali piani di razionalizzazione. In sostanza, fermo restando che l'obbligo di recupero delle somme non è in discussione, appare logico ritenere che tutte le azioni che l'ente può porre in essere per ridurre definitivamente una spesa possano essere destinate a compensazioni del superamento del vincolo finanziario, soprattutto laddove in tali attività gioca un ruolo fondamentale il personale dipendente.

Un altro aspetto critico, risiede, chiaramente, nel determinare correttamente il periodo di recupero. L'argomento "prescrizione" è molto intricato, la cui risoluzione non può essere considerata definitiva, senza accertamento, peraltro, di responsabilità erariale da soggetti esterni. Quindi, le riflessioni si possono riassumere su due piani:

- Il recupero delle somme indebite sui dipendenti e secondo molti anche sui fondi ha un periodo di prescrizione ordinario di dieci anni;
- La responsabilità amministrativa ha un "normale" termine di cinque anni decorsi i quali matura la prescrizione.

Da quanto rilevato nei paragrafi sopra, appare chiaro che l'ente ha stanziato più somme rispetto a quelle dovute. Non si è in alcun modo analizzata la legittimità della ripartizione dei fondi per la contrattazione decentrata. Sulla base delle previsioni dettate dal DL n.

16/2014 e dal D.Lgs. n. 75/2017 si suggerisce di dare corso al recupero delle somme erroneamente inserite nei fondi per la contrattazione decentrata dal 2010 in poi. Si deve sottolineare che, secondo numerose ed autorevoli interpretazioni, il recupero delle somme illegittimamente inserite nei fondi preclude la necessità di dare corso ad un recupero a carico dei dipendenti che hanno percepito indennità e/o hanno beneficiato di progressioni economiche, nonché la maturazione di responsabilità in capo ai soggetti che hanno concorso a determinare queste forme di illegittimità.

Si riportano di seguito alcune considerazioni supportate da interpretazioni/giurisprudenza in merito alla possibilità di rivedere ora per allora la costituzione del fondo per alcune particolari tematiche, non sempre coincidenti con quella dell'ente, ma certamente significative per come impostare le proprie valutazioni.

Vogliamo partire da una Sentenza di massima chiarezza sul punto.

- 1) La Corte dei conti del Veneto con la Sentenza n. 126/2011 ha affermato: la motivazione degli atti amministrativi è quella che emerge dagli stessi e dai loro allegati, senza possibilità alcuna di aggiungere ragioni postume calibrate alla bisogna degli interessati".
- 2) Il Tribunale di Firenze, sezione L Civile, sentenza 4 settembre 2015 n. 888 ha affermato: con riferimento agli incrementi del fondo ai sensi dell'art. 15 comma 5 del CCNL 1.4.1999 viene affermato che sia necessaria una *"specifica programmazione ex ante, con connessa ponderazione delle risorse da destinarvi e una verifica ex post, non essendo quindi giustificabile ora per allora l'imputazione di risorse al fondo a tale voce in mancanza di detta specifica programmazione come protende invece parte ricorrente limitandosi a chiamare i processi di ottimizzazione delle risorse umane intervenute negli anni in questione e di innovazione della struttura organizzativa senza però indicare alcun documento contenente la specifica programmazione richiesta dalla disposizione"*.
- 3) Per il parere ARAN - RALJ634 orientamenti Applicativi alla domanda "Quali sono gli spazi ed i tempi di intervento del nucleo di valutazione o del servizio di controllo interno nell'ambito della procedura per il possibile incremento delle risorse decentrate variabili, ai sensi dell'art.15, commi 2 e 4, del CCNL dello 1.4.1999?" si deve così rispondere: "La disciplina contrattuale in proposito richiede una serie di precisi adempimenti. In base a tale regolamentazione, infatti, la condizione assolutamente necessaria per l'applicazione dell'incremento di cui si tratta è rappresentata dall'accertamento preventivo da parte del servizio di controllo interno o del nucleo di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti derivanti sia da processi di razionalizzazione o riorganizzazione, sia perché espressamente previste in bilancio con destinazione a specifici obiettivi di produttività e di qualità. Poi è la decisione dell'Ente di avvalersi della disciplina dell'art. 15. comma 2. del CCNL dell'1.4.1999. deve fondarsi sulla necessaria e preventiva valutazione da parte dell'ente in ordine alla propria situazione economico - finanziaria ed alla propria capacità di bilancio (anche alla luce dei vincoli previsti dalle leggi finanziarie in materia di patto di stabilità interno e di obblighi di contenimento della spesa), quali risultano nel momento in cui interviene la decisione stessa, non si ritiene possibile che tutti gli adempimenti sopra descritti possano intervenire anche in un momento successivo, ora per allora, per giustificare la decisione già assunta. Giova comunque evidenziare che non rientra in tale casistica della diversa situazione dell'ente che, a suo tempo abbia disposto l'incremento dell'1,2% delle risorse decentrate variabili relative ad un determinato

anno, nel rispetto dei requisiti contrattuali e dei vincoli legislativi all'epoca vigenti (patto di stabilità, obbligo di contenimento delle spese), ma abbia omesso semplicemente di formalizzare in una specifica documentazione l'effettivo intervento di tutti gli adempimenti a tal fine richiesti. In relazione a tale fattispecie, trattandosi di un profilo meramente formale, che non incide in alcun modo sui requisiti sostanziali che dovevano sussistere ed essere verificati al momento in cui è stato disposto l'incremento, si ritiene possibile che il nucleo di valutazione possa anche successivamente, ora per allora, controllare e certificare la effettiva sussistenza delle condizioni legittimanti la possibilità di incremento delle risorse decentrate (effettive maggiori disponibilità di bilancio determinatesi all'epoca in esito a processi di riorganizzazione posti in essere in quell'anno; raggiungimento effettivo degli obiettivi di produttività e di qualità preventivamente stabiliti ed in relazione ai quali era stabilito l'incremento), con piena e completa assunzione di ogni responsabilità in proposito.

- 4) Per il parere ARAN -RALJ725, alla domanda da quando si deve incrementare il fondo per il calcolo dei differenziali delle progressioni orizzontali, viene data la seguente risposta: "Alla luce di quanto sopra detto, ad avviso della scrivente Agenzia, se l'ente, a suo tempo, effettivamente non ha dato in alcun modo attuazione alle disposizioni sugli incrementi stipendiali in coerenza con le indicazioni che si ricavano dalle tre dichiarazioni congiunte (non ha conteggiato la quota differenziale di incremento delle posizioni economiche riconosciuta a livello nazionale, da portare ad incremento del fondo per le progressioni economiche orizzontali; ha fatto, comunque fatto gravare sulle risorse stabili del fondo l'intera quota della progressione economica orizzontale, comprensiva anche del differenziale già riconosciuto al personale in servizio alla data di sottoscrizione dei CCNL), può certamente procedere, oggi, sia pure in ritardo al calcolo della quota differenziale non conteggiata, seguendo le indicazioni delle richiamate dichiarazioni congiunte.
- 5) Per la sentenza della Corte dei Conti del Veneto n. 98/2015, "La corretta applicazione delle previsioni del citato art. 26, comma 3 (nda del contratto dei dirigenti), per l'implementazione, a dotazione organica invariata, delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione dei dirigenti, richiede la effettiva attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un reale e verificabile accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato, evidentemente, un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza rispetto allo standard preesistente. Nel caso di specie, all'epoca dei fatti, nelle delibere relative alla determinazione delle retribuzioni accessorie, non è stato evidenziato nessuno dei presupposti indicati dalla disposizione citata, né altresì risulta essere stata mai effettuata una verifica e valutazione di detti presupposti. Presupposti, la cui sussistenza, in sede di giudizio di responsabilità, non compete al Collegio verificare ora per allora.

In un'ottica di massima disponibilità nei confronti del Vostro ente, vogliamo anche mettervi a conoscenza degli orientamenti più diffusi in materia di incremento del fondo ai sensi dell'art. 15 comma 5 e sulla possibilità che lo stesso possa avvenire "a posteriori".

Convinti che tale strada non sia corretta, per mettere l'ente in condizioni di fare ogni scelta nel modo più razionale possibile, ipotizziamo che l'ente valuti "ora per allora" la possibilità oggettiva di integrare le somme indicate in passato giustificandole con l'articolo 15 comma 5 del CCNL 1.4.1999 di parte stabile.

Richiamiamo innanzitutto quanto già affermato nella Relazione in merito alle condizioni di legittimità per effettuare tali incrementi ed aggiungiamo quanto segue.

L'ARAN ci ricorda (ancora una volta) che serve una formale espressione di volontà da parte del Consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione; è questa la sede, infatti, nella quale l'organo politico competente in materia di destinazione delle risorse finanziarie può valutare, sulla base delle proposte motivate dalla Giunta, l'interesse complessivo dell'ente ad investire per incentivare la partecipazione del personale al conseguimento di ben predeterminate e condivise finalità ed obiettivi rivolti al miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi. E' quanto meno necessario che il Consiglio comunale ne sia adeguatamente informato attraverso i documenti di programmazione.

Non è certamente la contrattazione decentrata ad aver titolo per la individuazione delle risorse decentrate ed in particolare di quelle aggiuntive.

Nel vostro caso, invece, sono stati trovati solamente generiche volontà del fondo senza peraltro collegarle a nessuna norma di contratto nazionale.

La stessa ARAN nel parere RAL087 - Orientamenti Applicativi, alla domanda "Le risorse decentrate stabili devono essere; determinate dalla Giunta o dai responsabili dei servizi?" così risponde: "Le risorse decentrate stabili, (già inserite nel bilancio di previsione), possono essere certamente calcolate dai responsabili dei servizi competenti (personale e ragioneria?) trattandosi di un mero adempimento aritmetico, senza alcun margine di discrezionalità. Le risorse decentrate variabili correlate, ad esempio, ai risparmi del tempo parziale, possono essere quantificate dagli stessi soggetti decisori. Ben diversa, invece, è la problematica relativa alla individuazione delle risorse decentrate variabili, derivanti dalla eventuale applicazione dei commi 2 e 5 dell'art.15 del CCNL 1.4.99. In questi casi occorre una formale espressione di volontà da parte del Consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione; è questa la sede, infatti, nella quale l'organo politico competente in materia di destinazione delle risorse finanziarie può valutare, sulla base delle proposte motivate dalla Giunta, l'interesse complessivo dell'ente ad investire per incentivare la partecipazione del personale al conseguimento di ben predeterminate e condivise finalità ed obiettivi rivolti al miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi.

Non è certamente la contrattazione decentrata ad aver titolo per la individuazione delle risorse decentrate; la contrattazione deve invece necessariamente stabilire le regole per la utilizzazione delle medesime risorse,

Tutto il percorso di costruzione e di utilizzazione delle risorse decentrate, sia stabili che variabili, dovrebbe trovare una chiara illustrazione e documentazione nella relazione tecnico finanziaria da allegare alla ipotesi di contratto decentrato da rimettere alla certificazione del collegio dei revisori dei conti e alla autorizzazione della Giunta".

Il parere ARAN Ral091 - Orientamenti Applicativi, alla domanda "Tra le risorse variabili è possibile inserire la quota di salario accessorio per il personale con contratto a tempo determinato, ovviamente con criteri di proporzionalità rispetto alla durata del contratto?" così risponde: "Il personale a tempo determinato è direttamente destinatario di tutte le regole del CCNL, secondo la chiara previsione del CCNL 22,1.2004; Il medesimo personale ha, pertanto, diritto a fruire di tutti gli incentivi e i compensi accessori previsti a carico delle risorse decentrate, secondo le regole definite dalla contrattazione integrativa;

la presenza di personale a tempo determinato, pertanto, non consente alcuna integrazione specifica delle risorse decentrate sia stabili che variabili".

Ecco la condizione del comune di Lentini:

## FONDO RISORSE DECENTRATE –COMPETENZA 2010

### A) Risorse storiche

Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 2 e art. 32 cc. 1-2 Ccnl 02-05) €  
**449.246**

### B) Incrementi contrattuali

Incrementi Ccnl 02-05 (art. 32 cc.1,2,7.....)	€ 69.403
Incrementi Ccnl 04-05 (art. 4. cc. 1,4,5 parte fissa)	€ 26.375
Incrementi Ccnl 06-09 (art. 8. cc. 2,5,6,7 parte fissa)	€ 23.275
<b>0.52% monte salari 1997</b>	<b>€ 25.656</b>

### C) Altri incrementi

Risparmi ex art. 2 c. 3 DLgs 165/2001.....	€ 00000
Riduzione stabile straordinario (art. 14 c. 3 Ccnl 98-01).....	€ 3.531
Processi di decentramento e trasferimento funzioni (art. 15 c. 1 L. L Ccnl 98-01)---	€ 00000
Incrementi dotazione organica e conseguente copertura (art. 15 c. 5 - parte fissa Ccnl 98-01).....	€ 000000
Rideterminazione Fondo per progressioni storiche (dich. cong. 14 Ccnl 02-05 e 1 Ccnl 08-09).....	€ 52.066
Ria e assegni ad personam personale cessato (art. 4,c.2 Ccnl 00-01)	
.19.....	€ 64.3987
INDENNITÀ EX 8 <sup>A</sup> Q.F.	
€ 6197	
Art. 15,c.1 LED	
€ 34.062	

**TOTALE € 754.211**

Riduzione per personale ATA .....	€ 44.098
Decurtazione n. 8 incaricati P.O.....	€ 22.907

**TOTALE RISORSE STABILI..... € 687.206**

## FONDO RISORSE DECENTRATE –COMPETENZA 2011

A)	Risorse	storiche
Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 2 e art. 32 cc. 1-2 Ccni 02-05)		€
<b>449.246</b>		
B)	Incrementi	contrattuali
Incrementi Ccni 02-05 (art. 32 cc.1,2,7.....)		€ 69.403
Incrementi Ccni 04-05 (art. 4. cc. 1,4,5 parte fissa)		€ 26.375
Incrementi Ccni 06-09 (art. 8. cc. 2,5,6,7 parte fissa)		€ 23.275
<b>0.52% monte salari 1997</b>		<b>€ 25.656</b>
C) Altri incrementi		
Risparmi ex art. 2 c. 3 DLgs 165/2001.....		€ 00000
Riduzione stabile straordinario (art. 14 c. 3 Ccni 98-01).....		€ 3.531
Processi di decentramento e trasferimento funzioni (art. 15 c. 1 L. L Ccni 98-01)		--€
00000		
Incrementi dotazione organica e conseguente copertura (art. 15 c. 5 - parte fissa Ccni 98-01).....		..€
000000		
Rideterminazione Fondo per progressioni storiche (dich. cong. 14 Ccni 02-05 e 1 Ccni 08-09).....		..€ 52.066
Ria e assegni ad personam personale cessato (art. 4,c.2 Ccni 00-01)		...€
<b>67.411</b>		
INDENNITÀ EX 8ª Q.F.		€ 6197
Art. 15,c.1 LED		€ 34.062
<b>TOTALE</b>	<b>€ 757.224</b>	
Riduzione per personale <u>ATA</u> .....		€ 44.098
		€ 713.126
TETTO 2010		€ 710.113
DECUR.CESS. 3.29%		€ 23.350
Decurtazione n. 8 incaricati P.O.....		€ 22.892
<b>TOTALE RISORSE 2011</b>	<b>.....</b>	<b>€ 663.871</b>

## FONDO RISORSE DECENTRATE –COMPETENZA 2012

## A) Risorse storiche

Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 2 e art. 32 cc. 1-2 Ccni 02-05) €  
**449.246**

## B) Incrementi contrattuali

Incrementi Ccni 02-05 (art. 32 cc.1,2,7.....) € 69.403  
 Incrementi Ccni 04-05 (art. 4. cc. 1,4,5 parte fissa) € 26.375

Incrementi Ccni 06-09 (art. 8. cc. 2,5,6,7 parte fissa) € 23.275  
**0.52% monte salari 1997** € 25.656

## C) Altri incrementi

Risparmi ex art. 2 c. 3 DLgs 165/2001.....€ 00000

Riduzione stabile straordinario (art. 14 c. 3 Ccni 98-01).....€ 3.531

Processi di decentramento e trasferimento funzioni (art. 15 c. 1 L. L Ccni 98-01) ---€  
 00000

Incrementi dotazione organica e conseguente copertura (art. 15 c. 5 - parte fissa Ccni 98-01).....  
 000000 ..€

Rideterminazione Fondo per progressioni storiche (dich. cong. 14 Ccni 02-05 e 1 Ccni 08-09).....  
 ..€ 52.066

Ria e assegni ad personam personale cessato (art. 4,c.2 Ccni 00-01) ...€  
**72.463**

INDENNITÀ EX 8<sup>a</sup> Q.F. € 6197  
 Art. 15,c.1 LED € 34.062

**TOTALE € 762.276**

Riduzione per personale ATA ..... € 44.098  
 € 718.178

TETTO 2010 € 710.113  
 DECUR.CESS. 7.39% € 52.477  
 Decurtazione n.10 incaricati P.O.....€ 65.728

**TOTALE RISORSE 2012 ..... € 591.908**

## FONDO RISORSE DECENTRATE –COMPETENZA 2013

## A) Risorse storiche

Bianco e Associati SRL  
 Via Italo Panattoni 91 – 00189 Roma  
 PI / CF: 12196281005 – N° REA: RM – 1357205  
 E-mail: [biancoassociatisrl@gmail.com](mailto:biancoassociatisrl@gmail.com)

Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 2 e art. 32 cc. 1-2 Ccnl 02-05) €  
449.246

**B) Incrementi contrattuali**

Incrementi Ccnl 02-05 (art. 32 cc.1,2,7.....)€ 69.403  
Incrementi Ccnl 04-05 (art. 4. cc. 1,4,5 parte fissa) € 26.375  
  
Incrementi Ccnl 06-09 (art. 8. cc. 2,5,6,7 parte fissa) € 23.275  
0.52% monte salari 1997 € 25.656

**C) Altri incrementi**

Risparmi ex art. 2 c. 3 DLgs 165/2001.....€ 00000  
  
Riduzione stabile straordinario (art. 14 c. 3 Ccnl 98-01).....€ 3.531  
  
Processi di decentramento e trasferimento funzioni (art. 15 c. 1 L. L Ccnl 98-01) ---€  
00000  
  
Incrementi dotazione organica e conseguente copertura (art. 15 c. 5 - parte fissa Ccnl 98-01).....  
000000 ..€  
  
Rideterminazione Fondo per progressioni storiche (dich. cong. 14 Ccnl 02-05 e 1 Ccnl 08-09).....  
..€ 52.066  
  
Ria e assegni ad personam personale cessato (art. 4,c.2 Ccnl 00-01) ...€  
78.842  
INDENNITÀ EX 8<sup>A</sup> Q.F. € 6197  
Art. 15,c.1 LED € 34.062

**TOTALE € 768.655**

Riduzione per personale ATA ..... € 44.098  
..... € 724.557

TETTO 2010 € 710.113  
DECUR.CESS. 10.47% € 74.349  
Decurtazione n.9 incaricati P.O.....€ 26.009

**TOTALE RISORSE 2013 ..... € 609.756**

**FONDO RISORSE DECENTRATE –COMPETENZA 2014**

**A) Risorse storiche**

Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 2 e art. 32 cc. 1-2 Ccnl 02-05) €  
449.246

**B) Incrementi contrattuali**

Incrementi Ccnl 02-05 (art. 32 cc.1,2,7.....)	€ 69.403
Incrementi Ccnl 04-05 (art. 4. cc. 1,4,5 parte fissa)	€ 26.375
Incrementi Ccnl 06-09 (art. 8. cc. 2,5,6,7 parte fissa)	€ 23.275
<b>0.52% monte salari 1997</b>	<b>€ 25.656</b>

**C) Altri incrementi**

Risparmi ex art. 2 c. 3 DLgs 165/2001.....	€ 00000
Riduzione stabile straordinario (art. 14 c. 3 Ccnl 98-01).....	€ 3.531
Processi di decentramento e trasferimento funzioni (art. 15 c. 1 L. L Ccnl 98-01) 00000	---€
Incrementi dotazione organica e conseguente copertura (art. 15 c. 5 - parte fissa Ccnl 98-01)..... 000000	..€
Rideterminazione Fondo per progressioni storiche (dich. cong. 14 Ccnl 02-05 e 1 Ccnl 08-09).....	..€ 52.066
Ria e assegni ad personam personale cessato (art. 4,c.2 Ccnl 00-01) <b>80.055</b>	...€
INDENNITÀ EX 8ª Q.F. Art. 15,c.1 LED	€ 6197 € 34.062

**TOTALE € 769.868**

Riduzione per personale ATA	... € 44.098
	€ 725.770
TETTO 2010	€ 710.113
DECUR.CESS. 12.73%	€ 90.397
Decurtazione n.10 incaricati P.O.....	.....€ 61.938

**TOTALE RISORSE 2014 € 557.778****FONDO RISORSE DECENTRATE -COMPETENZA 2015****A) Risorse storiche**

Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 2 e art. 32 cc. 1-2 Ccnl 02-05) €  
**449.246**

**B) Incrementi contrattuali**

Incrementi Ccnl 02-05 (art. 32 cc.1,2,7.....)	€ 69.403
Incrementi Ccnl 04-05 (art. 4. cc. 1,4,5 parte fissa)	€ 26.375

Bianco e Associati SRL  
Via Italo Panattoni 91 - 00189 Roma  
PI / CF: 12196281005 - N° REA: RM - 1357205  
E-mail: [biancoeassociatisrl@gmail.com](mailto:biancoeassociatisrl@gmail.com)

Incrementi Ccnl 06-09 (art. 8. cc. 2,5,6,7 parte fissa)	€ 23.275
<b>0.52% monte salari 1997</b>	<b>€ 25.656</b>

**C) Altri incrementi**

Risparmi ex art. 2 c. 3 DLgs 165/2001.....	€ 00000
Riduzione stabile straordinario (art. 14 c. 3 Ccnl 98-01).....	€ 3.531
Processi di decentramento e trasferimento funzioni (art. 15 c. 1 L. L Ccnl 98-01) 00000	---€
Incrementi dotazione organica e conseguente copertura (art. 15 c. 5 - parte fissa Ccnl 98-01)..... 000000	..€
Rideterminazione Fondo per progressioni storiche (dich. cong. 14 Ccnl 02-05 e 1 Ccnl 08-09).....	..€ 52.066
Ria e assegni ad personam personale cessato (art. 4,c.2 Ccnl 00-01) <b>82.321</b>	...€
INDENNITÀ EX 8 <sup>A</sup> Q.F. Art. 15,c.1 LED	€ 6197 € 34.062

**TOTALE € 772.135**

Riduzione per personale ATA	.....	€ 44.098
		<b>€ 728.037</b>

DECUR.CONSOLIDATA	€ 90.349
Fondo anno 2015	€ 637.688
Decurtazione n.10 incaricati P.O.....	..€ 63.294

**TOTALE RISORSE 2015 € 574.394**

**FONDO RISORSE DECENTRATE -COMPETENZA 2016****A) Risorse storiche**

Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 2 e art. 32 cc. 1-2 Ccnl 02-05)	€
<b>449.246</b>	

**B) Incrementi contrattuali**

Incrementi Ccnl 02-05 (art. 32 cc.1,2,7.....)	€ 69.403
Incrementi Ccnl 04-05 (art. 4. cc. 1,4,5 parte fissa)	€ 26.375
Incrementi Ccnl 06-09 (art. 8. cc. 2,5,6,7 parte fissa)	€ 23.275
<b>0.52% monte salari 1997</b>	<b>€ 25.656</b>

**C) Altri incrementi**

Risparmi ex art. 2 c. 3 DLgs 165/2001.....	€ 00000
Riduzione stabile straordinario (art. 14 c. 3 Ccnl 98-01).....	€ 3.531
Processi di decentramento e trasferimento funzioni (art. 15 c. 1 L. L Ccnl 98-01) 00000	--€
Incrementi dotazione organica e conseguente copertura (art. 15 c. 5 - parte fissa Ccnl 98-01)..... 000000	..€
Rideterminazione Fondo per progressioni storiche (dich. cong. 14 Ccnl 02-05 e 1 Ccnl 08-09).....	..€ 52.066
Ria e assegni ad personam personale cessato (art. 4,c.2 Ccnl 00-01) 87.421	...€
INDENNITÀ EX 8 <sup>a</sup> Q.F.	€ 6.197
Art. 15,c.1 LED	€ 34.062
<b>TOTALE</b>	<b>€ 777.234</b>
Riduzione per personale ATA	€ 44.098
	<b>€ 733.136</b>
DECUR.CONSOLIDATA	€ 90.349
Tetto anno 2015	€ 637.688
Decurtazione prepensionati motivi finanziari – perc-4.1%	€ 26.145
Decurtazione n.8 ncaricati P.O.....	€ 23.865
<b>TOTALE RISORSE 2016</b>	<b>€ 587.678</b>

**FONDO RISORSE DECENTRATE –COMPETENZA 2017****A) Risorse storiche**

Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 2 e art. 32 cc. 1-2 Ccnl 02-05) €  
**449.246**

**B) Incrementi contrattuali**

Incrementi Ccnl 02-05 (art. 32 cc.1,2,7.....)	€ 69.403
Incrementi Ccnl 04-05 (art. 4. cc. 1,4,5 parte fissa)	€ 26.375
Incrementi Ccnl 06-09 (art. 8. cc. 2,5,6,7 parte fissa)	€ 23.275
<b>0.52% monte salari 1997</b>	<b>€ 25.656</b>

**C) Altri incrementi**

Bianco e Associati SRL  
Via Italo Panattoni 91 – 00189 Roma  
PI / CF: 12196281005 – N° REA: RM – 1357205  
E-mail: [biancoeassociatisrl@gmail.com](mailto:biancoeassociatisrl@gmail.com)

Risparmi ex art. 2 c. 3 DLgs 165/2001.....	€ 00000
Riduzione stabile straordinario (art. 14 c. 3 Ccnl 98-01).....	€ 3.531
Processi di decentramento e trasferimento funzioni (art. 15 c. 1 L. L Ccnl 98-01) 00000	---€
Incrementi dotazione organica e conseguente copertura (art. 15 c. 5 - parte fissa Ccnl 98-01)..... 000000	..€
Rideterminazione Fondo per progressioni storiche (dich. cong. 14 Ccnl 02-05 e 1 Ccnl 08-09).....	..€ 52.066
Ria e assegni ad personam personale cessato (art. 4,c.2 Ccnl 00-01) <b>93.403</b>	...€
INDENNITÀ EX 8 <sup>a</sup> Q.F.	€ 6.197
Art. 15,c.1 LED	€ 34.062
<b>TOTALE</b>	<b>€ 783.026</b>
Riduzione per personale <u>ATA</u> .....	€ 44.098
	<u>€ 738.928</u>
DECUR.CONSOLIDATA	€ 90.349
Tetto anno 2015	€ 637.688
Decurtazione prepensionamenti 2016 4.10%	€ 26.145
Decurtazione prepensionamenti 2017 4.35%	€ 27.739
Decurtazione n.6 incaricati P.O.....	€ 18.244
<b>TOTALE RISORSE 2017</b> .....	<b>€ 565.560</b>

**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: trasmissione relazione finale su fondi contrattazione decentrata

**Mittente:** "Per conto di: arturobianco1954@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

**Data:** 02/07/2019, 23:02

**A:** protocollo@pec.comune.lentini.sr.it

## Messaggio di posta certificata

---

Il giorno 02/07/2019 alle ore 23:02:56 (+0200) il messaggio "trasmissione relazione finale su fondi contrattazione decentrata" è stato inviato da "arturobianco1954@pec.it"

indirizzato a:

protocollo@pec.comune.lentini.sr.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec292.20190702230256.27077.72.1.69@pec.aruba.it

— postacert.eml —

---

**Oggetto:** trasmissione relazione finale su fondi contrattazione decentrata

**Mittente:** Pec - Arturo Bianco <arturobianco1954@pec.it>

**Data:** 02/07/2019, 23:02

**A:** protocollo@pec.comune.lentini.sr.it

Si trasmette la relazione sui fondi, corredata da lettera di accompagnamento.

Cordiali saluti

Arturo Bianco

— Allegati: —

---

dati-cert.xml	839 bytes
postacert.eml	252 kB
relazione finale.pdf	165 kB
Lentini lettera trasmissione.pdf.p7m	17,7 kB

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Si attesta imputazione e relativa capienza, nonché la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L.R. n. 44/91 e successive modificazioni, ai seguenti capitoli:

Capitolo	Codice/Intervento	Gestione	Previsione	Impegni ad oggi	Disponibilità
		comp./res. 200..	€.....	€.....	€.....
		comp./res. 200..	€.....	€.....	€.....
		comp./res. 200..	€.....	€.....	€.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Li, .....

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive  
L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme per uso amministrativo

IL SEGRETARIO GENERALE

Li, .....

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio ..... con prot. n. ....

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

Li, .....

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo al n. 1286 del registro in data 15 LUG 2019

IL MESSO COMUNALE

Li, .....

Si attesta che avverso il presente atto, nel periodo dal 15 LUG 2019 al 30 LUG 2019 non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

Li, .....

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo e del Responsabile del servizio protocollo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo il giorno festivo 15 LUG 2019 al 30 LUG 2019 in base all'art. 197 del vigente O.E.E.LL. e che contro la stessa - non - sono stati presentati reclami.

IL SEGRETARIO GENERALE

Li, .....

La presente delibera è divenuta esecutiva in data 12 LUG 2019 ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. n.44/91

IL SEGRETARIO GENERALE

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott.ssa Maria Concetta...



E' copia conforme al suo originale  
per la pubblicazione.

Lentini, 15 LUG 2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO

ISTRUTTORE

(Agata Sampugnaro Cappello)